

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in MEDICINA DEL LAVORO Prof. ANDREA MAGRINI autorizzato alla firma della presente convenzione giuste delibere del Senato Accademico del 19 marzo 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2019

E

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato 1, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, ha espresso parere favorevole alla richiesta della dott.ssa Laura Angelini a svolgere dal 01/03/2025 al 31/08/2025 un periodo di formazione specialistica presso l'ASL Rieti - U.O.C. PSAL
- il soggetto ospitante dichiara:
 - X di non far parte delle reti formative di altri Atenei;
 - di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura

TUTTO CIÒ PREMESSO

stipulano la seguente convenzione per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa della Dott.ssa Laura Angelini.

Art. 1 — Finalità

L'ASL Rieti, accoglie presso l'U.O.C. PSAL nel periodo dal 01/03/2025 al 31/08/2025, il medico in formazione specialistica Dott.ssa Laura Angelini, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

Il Medico in Formazione Specialistica dovrà essere in grado di affrontare e risolvere, riferita allo specifico della tipologia disciplinare (MEDI), le problematiche relative alla valutazione complessiva del lavoratore adibito a mansioni, in ambito sanitario e non, nel contesto lavorativo di una ASL (finalizzate all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica), alla valutazione dell'idoneità per specifiche categorie di lavoratori esposti a rischio e alla valutazione del lavoratore e della relativa idoneità nei casi di ricorso avverso il giudizio del Medico Competente; dovrà partecipare a sopralluoghi presso Enti pubblici e privati al fine di inquadrare adeguatamente tutti i fattori di rischio per le diverse tipologie di tecnologie, sistemi di lavorazione e di consigliare adeguatamente misure preventive, ergonomiche, organizzative e dispositivi di protezione individuale, partecipare ad iniziative di formazione in materia di prevenzione; dovrà collaborare all'attuazione dei Progetti Regionali di Prevenzione

- Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata
U.O.C. PSAL
- Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative a carico del tutor

Art. 2 - copertura assicurativa

La copertura assicurativa è a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 3 - Certificazione conclusiva

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa l'ASL Rieti rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e

conformemente al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR, e successive modificazioni o integrazioni.

Le parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il medico specializzando potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento della formazione, con l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di formazione.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del periodo di formazione prevista per il giorno 31/08/2025.

Art. 6 – Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 7 – Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione, ai regolamenti e agli usi vigenti in materia di formazione specialistica dei medici.

Il Direttore del Scuola di Specializzazione
Prof. Andrea Magrini

ASL Rieti
Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari